

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice 72  
09124 CAGLIARI (CA)

**Iscrizione N: CA06139**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Sardegna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Visto**, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

**Visto** l'allegato "B" alla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 settembre 2014, prot. 03/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Vista** la comunicazione dell'iscrizione presentata in data **29/12/2017** registrata al numero di protocollo **11347/2017**;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale della Sardegna** in data **29/01/2018** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SOCIETA' PER AZIONI**;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente:

Denominazione: ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SOCIETA' PER AZIONI

Con Sede a: ASSEMINI (CA)

Indirizzo: CORSO ASIA, 78

CAP: 09032

Codice Fiscale: 06821061212

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 20/02/2018

Fine validità: 20/02/2028

Attività svolta/e dall'impresa:

COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI. GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE, RETI FOGNARIE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
--

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[17.04.07] [17.09.04] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [20.02.01] [20.03.06]

**Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno**

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SOCIETA' PER AZIONI

Numero Iscrizione CA06139

**Prot. n.2348/2018 del 20/02/2018**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 2-bis





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice 72  
09124 CAGLIARI (CA)

posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(diniego parziale)*

Il provvedimento di iscrizione nella categoria 2bis non viene accolto relativamente all'inserimento dei rifiuti identificati dai codici dell'EER 16.01.17 per le seguenti motivazioni:

non è autorizzabile in quanto *non è produttore primario dei rifiuti in base ai criteri di identificazione contenuti nell'introduzione della decisione 2000/532/CE del 3 maggio e successive integrazioni (Allegato D, introduzione e punto 3, al D.Lgs. 152/06).*

**Art. 5**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

CAGLIARI, 20/02/2018

Il Segretario  
- Patrizia Farci -

Il Presidente  
- Francesco Marini -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Cagliari n.10369/92/2T del 17/06/1992)**

